Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"*J. M. Keynes*"
Via Bondanello, 30 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
C.F. 92001280376 - Tel. 0514177611 - Fax 051712435
e-mail: segreteria@keynes.scuole.bo.it - **web:** http://keynes.scuole.bo.it

Procedura ristretta per l'assegnazione dei contratti di assicurazione in favore degli alunni e del personale della scuola per il triennio 01.01.2020/31.12.2022

Documento B - Capitolato Speciale

Sezione 1. Condizioni Generali. Norme Comuni a tutte le sezioni.

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ., fatto salvo quanto previsto all'articolo inerente la buona fede.

La polizza deve comunque prevedere clausole di esonero denuncia sinistri precedenti e di Buona Fede.

Art. 2) Clausola di buona fede.

A parziale deroga di quanto previsto agli articoli trattanti le dichiarazioni relative alle circostanze di rischio e le modifiche all'assicurazione, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatta od incompleta dichiarazione rese all'atto della stipulazione della polizza, ovvero nel corso della stessa, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, semprechè il Contraente o l'Assicurato non abbia agito con dolo.

Art. 3) Altre assicurazioni.

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare a ciascun assicuratore preventiva comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato tuttavia, deve darne avviso a tutti gli assicuratori.

Art. 4) Pagamento del premio.

Le garanzie prestate con i contratti oggetto del presente appalto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno 01.01.2020, previa comunicazione da parte dell'Istituzione scolastica dell'avvenuto affidamento del servizio ed in attesa dell'emissione della polizza.

La Compagnia/Agenzia avrà diritto al pagamento della rata di premio annuale entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei Contratti.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 2° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

Per la regolazione del premio si procederà con le seguenti modalità:

Alunni: l'Istituzione Scolastica, all'atto dell'adesione e/o stipula e a ciascuna delle successive scadenze annuali è esonerato dal dichiarare preventivamente il numero definitivo degli alunni iscritti e frequentanti da assicurare. Esso sarà dichiarato all'atto del pagamento del premio dovuto e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla decorrenza di copertura di ciascuna annualità.

Si intende assicurata la totalità degli alunni se il numero degli assicurati è almeno pari alla percentuale degli iscritti e frequentanti al netto della **percentuale di tolleranza** tra il numero dei soggetti assicurati e il numero dei soggetti paganti indicata nell'offerta presentata dalla Compagnia/Agenzia; tale tolleranza non può essere soggetta ad alcuna limitazione o condizione e deve essere **pari almeno al 5%.**

Alla fine dell'anno può essere emessa dalla Compagnia eventuale appendice di regolazione del premio relativa ai successivi inserimenti, in esubero rispetto alla tolleranza percentuale prevista dai contratti; l'Istituzione Scolastica si impegna a pagare tale premio integrativo entro 60 gg. dal ricevimento della suddetta appendice.

Corsisti e personale: le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite annuo ed i cui nominativi siano stati forniti dall'Istituzione Scolastica con apposito

elenco, da trasmettere alla Compagnia/Agenzia entro il termine di pagamento del premio. Le garanzie decorrono dalle ore 24 del primo giorno di ogni annualità.

Art. 5) Modifiche dell'Assicurazione.

Le eventuali modifiche al Contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6) Recesso in caso di sinistro.

La Compagnia/Agenzia rinuncia ad ogni diritto di recesso in caso di sinistro.

Art. 7) Durata dell'assicurazione.

Il contratto ha durata triennale e cessa alla sua naturale scadenza **senza obbligo di disdetta** e/o di preventiva comunicazione tra le parti.

Al termine del suddetto contratto è esclusa la possibilità di proroga, sia tacita che espressa, dell'incarico, secondo quanto previsto dall'art. 23 della legge n. 62/2005.

Ad ogni scadenza intermedia annuale permane comunque la facoltà per le parti di rescindere il contratto, senza obbligo di motivazione e senza onere alcuno, mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i termini di:

- 30 giorni se la rescissione viene effettuata dalla contraente Istituzione Scolastica;
- 60 giorni se la rescissione viene effettuata dalla Compagnia Assicuratrice.

Il maggior lasso di tempo a carico della Compagnia è reso necessario dai tempi tecnici di esperimento di una nuova procedura di gara da parte dell'Istituzione Scolastica.

Art. 8) Controversie e Foro competente.

Per eventuali controversie inerenti l'esecuzione e l'interpretazione dei contratti stipulati, qualora non sia fattibile la loro composizione in accordo tra le parti, sarà fatto ricorso al Foro Competente in base al territorio ove ha sede l'Istituzione Scolastica.

Art. 9) Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non diversamente regolato dal presente Capitolato, valgono le norme di legge.

Art. 10) Interpretazione del contratto.

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle presenti norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e favorevole al Contraente/Assicurato.

Art. 11) Interpretazione norme che regolano l'assicurazione particolare

Le condizioni che regolano l'assicurazione particolare (infortuni o RCT o assistenza/tutela legale) prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l'assicurazione in generale.

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano l'assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

Art. 12) Rinuncia al diritto di Rivalsa.

Qualora l'infortunio sia la conseguenza di un sinistro indennizzabile a termine di polizza, la Compagnia/Agenzia rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti degli assicurati e dei loro familiari conviventi, dell'Istituto Scolastico e delle persone di cui debba rispondere, nonché nei confronti del MIUR.

Art. 13) Soggetti assicurati.

Dovranno essere Assicurati **esclusivamente a titolo oneroso** i seguenti soggetti:

1. alunni iscritti l'Istituzione Scolastica e frequentanti i corsi diurni ed il corso serale;
2. Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, Responsabile e Addetti Servizio Prevenzione e Protezione e Operatori scolastici (personale docente e ATA con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato). La validità delle coperture è estesa a tutto l'orario di servizio, anche se prestato su più istituti scolastici.

La copertura assicurativa sarà inoltre operante nei confronti dei seguenti soggetti, ininfluenti ai fini del calcolo del premio:

1. genitori in qualità di partecipanti agli OO.CC. e/o quando si trovino all'interno dell'istituto e/o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate/autorizzate dagli organi dall'Istituzione Scolastica;
2. alunni trasferiti/iscritti nel corso dell'anno scolastico e neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico fino alla scadenza annuale della polizza in corso;

3. studenti esterni che partecipino ad attività/stage organizzati dall'Istituzione scolastica;
4. ex studenti che frequentino tirocini formativi e di orientamento al mondo del lavoro;
5. alunni di altre scuole, anche stranieri, che siano temporaneamente ospiti dell'Istituzione Scolastica e/o presso le famiglie degli studenti iscritti alla scuola assicurata;
6. esperti esterni/prestatori d'opera estranei all'organico dell'Istituzione scolastica e coinvolti in attività deliberate/autorizzate dalla scuola, sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera, di incarico a titolo gratuito, di accordi o convenzioni;
7. mediatori culturali;
8. assistenti di lingua straniera;
9. uditori ed alunni "in passerella";
10. personale in quiescenza che svolge attività in favore dell'Istituzione Scolastica (C.M. n. 127/94);
11. presidenti e membri delle commissioni d'esame;
12. operatori scolastici che sostituiscono temporaneamente quelli regolarmente assicurati;
13. insegnanti ed educatori di sostegno dipendenti da altre amministrazioni e/o enti locali;
14. **tutti gli accompagnatori degli alunni** in occasione di uscite didattiche, viaggi di istruzione e di ogni altra iniziativa prevista dal Piano dell'Offerta Formativa;

Art. 14) Generalità degli assicurati.

Alunni. L'Istituzione Scolastica è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità degli alunni assicurati. Per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento esclusivo ai registri del contraente, il quale si obbliga ad esibirli su richiesta della Compagnia.

Corsisti e Personale Scolastico. Le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro capite ed i cui nominativi siano stati forniti dall'Istituzione Scolastica con apposito elenco, da trasmettere alla Compagnia/Agenzia entro il termine di pagamento del premio.

Art. 15) Garanzie, somme assicurate e limiti territoriali.

Le garanzie e le somme assicurate minime sono quelle indicate nel Disciplinare di Gara (*Documento A)*.

Nel caso di evento che colpisca più persone assicurate, il risarcimento potrà non superare il massimale catastrofale indicato dalla Compagnia/Agenzia per sinistro, indipendentemente dal numero di assicurati infortunati; in caso di superamento di detto importo, i singoli indennizzi saranno proporzionalmente ridotti.

Le coperture assicurative sono valide per tutti i paesi del mondo.

Art. 16 Garanzia copertura Infortuni ed RCT 24 ore durante stage o gite.

Le garanzie Infortuni ed RCT si intendono estese all'intero arco delle 24 ore nel corso di attività esterne (es. stage, Uscite didattiche, viaggi di istruzione, soggiornie scambi all'estero, stage di alternanza scuola/lavoro presso realtà esterne, attività extrascolastiche in genere, etc) anche in temporanea assenza di vigilanza. In tutti questi ambiti è assicurata la responsabilità del genitore per fatto compiuto dal figlio minore anche con colpa grave o dolo.

Art. 17) Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.

Termine. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile). Se non viene adempiuto intenzionalmente agli obblighi previsti, l'assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto alle indennità. Se l'inadempienza è involontaria, la Compagnia/Agenzia ha diritto a ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia/Agenzia entro trenta giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Modalità. La denuncia dei sinistri deve poter essere effettuata on line, con utilizzo di apposita procedura predisposta dalla Compagnia/Agenzia che consenta anche la compilazione contemporanea di tutti i modelli destinati a Compagnia Assicurativa, INAIL ed autorità competenti.

Sono fatti salvi i casi mortali o catastrofici che andranno comunicati a mezzo telegramma.

Sezione 2. Norme che regolano l'assicurazione Infortuni.

Art. 18) Oggetto dell'assicurazione.

L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli alunni iscritti ai corsi normali, diurni e serali, durante l'intera permanenza nella sede della scuola, succursali o sedi staccate della stessa, o altro luogo stabilito dal Dirigente Scolastico e/o dagli Organi Collegiali, senza limiti di orario, purché rientrino nel normale programma di studi o che comunque siano state regolarmente deliberate o autorizzate dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi o ad essi equiparati.

L'assicurazione è inoltre operante per gli infortuni subiti *"in itinere"* durante il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, purché questi infortuni avvengano esclusivamente durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività scolastiche. Agli effetti della presente garanzia e per tutti gli Assicurati, nel caso in cui il danneggiato o la persona che lo trasporta non abbia rispettato le norme previste dal Codice della Strada relativamente all'utilizzo di automobili, ciclomotori, motocicli e biciclette, la Compagnia/Agenzia rimborserà almeno il 50% degli indennizzi previsti per ciascuna delle garanzie previste in polizza.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti assicurati sono:

1. Attività deliberate. Qualunque attività legittimamente disposta dal Dirigente Scolastico o deliberata dagli Organi Collegiali.
2. Attività all'interno dell'edificio scolastico e nel cortile della scuola. Qualunque attività svolta all'interno dell'edificio scolastico o nel cortile della scuola, le lezioni in classe, le lezioni in aula magna, le lezioni e le prove pratiche in laboratorio e nelle aule speciali, ricreazione, cambi di ora, assemblee studentesche autorizzate, attività ricreative, attività culturali in genere, lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola.
3. Attività all'esterno dell'edificio scolastico. Tutte le attività ed assemblee studentesche che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano regolarmente deliberate dagli organi collegiali o disposte/autorizzate dal Dirigente Scolastico e vengano osservate la disposizioni riguardo la vigilanza.
4. Assenza vigilanza. Qualunque attività all'interno dell'edificio e del cortile scolastico, che si svolga anche in momentanea assenza del personale preposto alla vigilanza.
5. Educazione Fisica. Attività di educazione fisica, educazione motoria, attività sportive e di avviamento allo sport, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi ed i relativi allenamenti, svolte nella palestra e nelle strutture sportive di pertinenza della scuola, nonché in palestre, piscine e strutture sportive in genere esterne alla scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione con la stessa, comprese le settimane bianche e azzurre e l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve e degli sport velici e acquatici.
6. Uscite didattiche. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato dagli organi scolastici o, in caso di variazione, purchè espressamente disposta dal Dirigente Scolastico.
7. Scambi scolastici. Attività svolte nell'ambito degli scambi scolastici con scuole straniere, come previsto dal programma deliberato dagli organi scolastici, ed attività libere svolte con le famiglie ospitanti, sia in Italia sia presso la scuola partner estera.
8. Stage. Visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e attività di alternanza scuola/lavoro, anche se comprendono esperimenti, prove pratiche dirette, attività in cantiere e/o presso aziende o altre realtà lavorative, anche in assenza di personale scolastico.
9. Autonomia. Tutte le attività correlate all'autonomia e previste dal Piano dell'Offerta Formativa, realizzate in collaborazione e/o con l'apporto di soggetti esterni.
10. Servizi esterni. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi .
11. Trasferimenti. I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche con qualunque mezzo di trasporto.
12. Assemblee non autorizzate. Le assemblee studentesche anche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;

13. Giornate festive. Qualunque attività deliberata legittimamente dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali da svolgere anche in giornate festive.
14. Viaggi aerei. Nell'ambito della copertura prestata con la presente polizza l'assicurazione si intende estesa all'uso, in veste di passeggero, di aeromobili di linea o low cost gestiti da società di traffico aereo regolare ed autorizzata.

Art. 19) Rischi inclusi nell'assicurazione.

Ai sensi della presente polizza sono considerati parificati ad infortunio anche i seguenti eventi:
a) annegamento;
b) folgorazione;
c) assideramento e/o congelamento;
d) asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori, soffocamento da ingestione di solidi e liquidi e comunque di qualunque corpo estraneo;
e) avvelenamenti acuti da ingestione di cibo o altra sostanza;
f) intossicazione anche non avente origine traumatica;
g) lesioni da contatto con sostanze corrosive;
h) colpi di sole, di calore o di freddo;
i) lesioni muscolari e tendinee (esclusi gli infarti);
j) ernie traumatiche e da sforzo, incluse anche le ernie discali;
k) conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
l) danni estetici conseguenti ad infortunio;
m) morsi di animali e di rettili, nonché punture d'insetto;
n) asfissia meccanica ;
o) contagio da HIV, epatite o meningite, avvenuto nell'ambito scolastico;
p) infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
q) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, negligenza o colpa grave;
r) infortuni subiti in occasione di terremoti, inondazioni, alluvioni, straripamenti, caduta del fulmine, eruzioni vulcaniche ed altri eventi naturali;
s) infortuni subiti in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi sommosse, sabotaggio, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
t) aggressioni ed atti violenti.

Resta inteso che gli eventi di cui sopra danno diritto all'indennizzo purché verificatisi nell'ambito delle attività richiamate in polizza.

Art. 20) Morte da infortunio

La somma assicurata per il caso Morte viene liquidata dalla Compagnia/Agenzia ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi in parti uguali, purché la morte dell'Assicurato risulti conseguente ad un infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio stesso è avvenuto. Vengono parificati al caso di morte il caso in cui l'Assicurato venga dichiarato disperso dalle competenti Autorità ed il caso di sentenza di morte presunta, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del Codice Civile.

Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Compagnia/Agenzia corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso Morte, ove questa sia superiore, e non chiede rimborso nel caso contrario.

Art. 21) Invalidità permanente da infortunio

Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Compagnia/Agenzia liquida all'Assicurato un indennizzo dal primo punto, calcolato secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla tabella INAIL contenuta nell'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e secondo quanto inserito nella propria offerta, nel rispetto dei massimali minimi e dei criteri indicati nel Disciplinare di Gara (*Documento A)*.

Resta tuttavia convenuto che:

a) Invalidità superiore al 45%: in caso di infortunio liquidabile a termini di polizza, che determini un grado d'invalidità pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) della totale, verrà riconosciuta all'assicurato un'invalidità permanente del 100% (cento percento);

b) Invalidità grave pari o superiore al 75% (settantacinque per cento) della totale: viene riconosciuto il capitale aggiuntivo offerto dalla Compagnia/Agenzia, nel rispetto del massimale minimo previsto nel Disciplinare di Gara (*Documento A);*

c) Mancini. La percentuale di invalidità permanente da liquidare in caso di perdita totale, anatomica o funzionale di un arto superiore, sarà sempre calcolata come se l'arto fosse quello destro (sinistro per i mancini).

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia/Agenzia paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte (se superiore) e quello già pagato dalla Compagnia/Agenzia per invalidità permanente.

Art. 22) Rimborso spese mediche a seguito di infortunio.

Spese rimborsabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese mediche rimborsabili sono quelle relative a:

- Visite mediche specialistiche, acquisto di medicinali, incluso rimborso ticket sanitari.
- Intervento chirurgico anche ambulatoriale.
- Interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.
- Ricovero in istituti pubblici o privati.
- Applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione.
- Analisi ed accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa.
- Terapie fisiche e specialistiche.
- Protesi conseguenti ad infortunio, protesi e tutori di funzione degli arti superiori, inferiori e del tronco; protesi oculari ed acustiche.
- Spese e cure odontoiatriche: sono comprese e rimborsabili le cure odontoiatriche e ortodontiche nonché le spese sostenute per le ricostruzioni provvisorie (al massimo 3) e per la protesi definitiva rese necessarie da infortunio. Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato non sia possibile applicare subito la prima protesi, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate anticipatamente le spese riconosciute necessarie entro il limite massimo del 150% rispetto al costo previsto dal tariffario nazionale dell'ordine dei medici.
- Spese e cure oculistiche: la Compagnia/Agenzia, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza che causa danno oculare, rimborsa, nel limite della somma pattuita, anche l'acquisto di nuove lenti e/o occhiali.
- Acquisto apparecchi acustici da infortunio: in caso di cure rese necessarie da infortunio, vengono rimborsate, sino alla somma pattuita nelle prestazioni, le spese per cure all'apparato uditivo incluse quelle per rottura di apparecchi acustici; si precisa che le spese per le protesi sono rimborsabili solo per la prima protesi (e non le successive) purché essa sia applicata entro tre anni dal giorno dell'infortunio. Il rimborso avverrà dietro presentazione dei giustificativi di spesa e dei certificati comprovanti la menomazione subita dall'assicurato/a.
- Acquisto e noleggio di carrozzelle reso necessario a seguito di infortunio. Dovranno essere presentati dietro richiesta della Compagnia/Agenzia i documenti giustificativi debitamente quietanzati, sottoscritti dal medico.

Altre garanzie. La Compagnia/Agenzia, assicura inoltre:

- Danno estetico: se a seguito di infortunio, non altrimenti indennizzabile a termini di polizza, l'assicurato subisse deturpazioni o sfregi di carattere estetico al viso, la Compagnia/Agenzia riconoscerà un indennizzo a titolo di rimborso spese sostenute per la cura ed applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, effettuate allo scopo di eliminare o ridurre il danno. Il rimborso sarà effettuato, dietro presentazione di adeguata documentazione, per le spese sostenute al massimo entro tre anni dalla data d'infortunio.

- Malattia ed invalidità da contagio occasionale da HIV, epatite virale e meningite: la copertura assicurativa ha validità in caso di: contagio avvenuto durante lo svolgimento delle attività assicurate previste dai precedenti artt. 17 e 18; contagio avvenuto in situazioni di soccorso prestato, nell'ambito dell'Istituto scolastico, a persone già portatori di virus; trasfusioni di sangue e/o emoderivati rese necessarie da infortunio indennizzabile ai sensi di polizza.
- Ambulanza: saranno rimborsate, nel limite del massimale previsto in polizza, le spese di trasporto dell'assicurato dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura, con qualsiasi mezzo idoneo ed adeguato alla sua condizione di salute.
- Rottura di lenti e occhiali: la Compagnia/Agenzia rimborsa, fino alla concorrenza della somma massima fissata in polizza, l'acquisto di lenti e/o montature (comprese lenti a contatto) di pari caratteristiche e/o valore per danneggiamento conseguente ad infortunio che abbia colpito l'assicurato. L'Assicurato è obbligato, a richiesta, a provvedere alla consegna degli occhiali o lenti danneggiate. Sono escluse dalla garanzia le lenti "usa e getta".

Anticipi. All'assicurato che, in conseguenza di infortunio indennizzabile a termini di polizza, si trovi in situazione di comprovata difficoltà economica, la Compagnia/Agenzia potrà anticipare, prima della chiusura del sinistro, il 50% delle spese mediche regolarmente preventivate e ammesse all'indennizzo.

Art. 23) Infortuni e malattia personale della scuola, corsisti, accompagnatori.

Le garanzie, coperture e massimali sono le medesime degli alunni.

Sezione 3. Norme che regolano l'assicurazione Assistenza e tutela legale.

Art. 24) Rimborso spese mediche a seguito di infortunio/malattia/malore durante le uscite didattiche.

La Compagnia/Agenzia assicura, nel rispetto dei massimali minimi indicati nel Disciplinare di Gara (*Documento A)* e nel limite del massimale previsto in polizza, il rimborso delle seguenti spese, sostenute nel corso di scambi, soggiorni, gite ed uscite scolastiche in Italia e all'estero, resesi necessarie e non procrastinabili, in seguito a infortunio/ malattia/malore:

- Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere, per cure o interventi prescritti da un medico, anche in caso di ricovero in istituto di cura o in luogo attrezzato per il pronto soccorso.
- Spese di trasporto in ambulanza dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino.
- Spese per rientro anticipato dell'Assicurato al proprio domicilio. E' prevista anche la possibilità di rientro anticipato a causa del decesso di un familiare. Il rimborso si intende in base alla tratta più breve e al costo minore.
- Familiare accanto, qualora l'Assicurato venga ricoverato con prognosi di degenza superiore ai 3 giorni. Il rimborso si intende per le spese di viaggio A/R di un familiare in base alla tratta più breve e al costo minore.

Art. 25) Gestione delle vertenze di danno e spese legali.

La Compagnia/Agenzia può assumere direttamente la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso oppure può provvedere al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per la gestione delle suddette vertenze.

La Compagnia/Agenzia può riconoscere, peraltro, solo il rimborso delle spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici da essa designati o accettati.

La Compagnia/Agenzia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Sezione 4. Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile.

Art. 26) Oggetto dell'assicurazione, rischi assicurati.

I soggetti di seguito elencati vengono, a tutti gli effetti, considerati terzi tra loro.

A) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia/Agenzia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati (alunni maggiorenni e genitori o persone a qualsiasi titolo esercitanti la patria potestà sugli alunni minorenni iscritti e frequentanti a qualunque titolo l'Istituto Scolastico Contraente, nonché l'Amministrazione Scolastica) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi attinenti l'attività scolastica ed i servizi ad essa connessi.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso dell'alunno minore o di persone delle quali debba rispondere.

B) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI ED ALUNNI SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA INAIL (R.C.O.)

La Compagnia/Agenzia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché questi sia in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli l0 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'art.13 D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modifiche per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o a questi equiparati in quanto assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi della C.M. n. 311 del 3/11/92, per gli infortuni sofferti dai docenti di Educazione Fisica e dagli allievi durante le relative ore curricolari;
3. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle ipotesi precedenti, cagionati ai soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 4%.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti, in occasione di lavoro o di servizio, dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, sempre che dall'evento derivino morte o lesioni corporali gravi o gravissime così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale.

La presente garanzia è efficace anche nei confronti degli eventuali prestatori di lavoro temporaneo.

Questi ultimi, nel solo caso in cui l'INAIL esercitasse l'azione surrogatoria ex Art.19l6 Codice Civile a seguito di infortuni sul lavoro, sono considerati terzi, fermo quanto previsto dal punto 3) del presente articolo.

La presente garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12.06.1984.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra quando ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

C) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

Quanto previsto dai precedenti punti A e B è esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato e che abbiano pagato il premio pro capite annuo, per danni involontariamente cagionati a terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.

Art. 27) Oggetto dell'assicurazione, attività assicurate

L'assicurazione è prestata per i danni conseguenti ad un fatto accidentale verificatosi nell'ambito delle strutture scolastiche , nonché durante l'esercizio di tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extra scolastiche e inter-scolastiche ed i servizi ad essa connessi, nulla escluso né eccettuato, sia interne che esterne e senza limiti d'orario, purché tali attività rientrino nel normale programma di studi o funzionamento dell'Istituzione Scolastica o comunque siano state regolarmente deliberate e messe in atto dal Dirigente Scolastico, dagli organismi scolastici competenti o da organi autorizzati dagli stessi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Attività deliberate. Qualunque attività legittimamente disposta dal Dirigente Scolastico o deliberata dagli Organi Collegiali.
- Attività all'interno dell'edificio scolastico e nel cortile della scuola. Qualunque attività svolta all'interno dell'edificio scolastico o nel cortile della scuola, le lezioni in classe, le lezioni in aula magna, le lezioni e le prove pratiche in laboratorio e nelle aule speciali, ricreazione, cambi di ora, assemblee studentesche autorizzate, attività ricreative, attività culturali in genere, lezioni pratiche di topografia con uso di strumenti anche all'esterno della scuola.
- Attività all'esterno dell'edificio scolastico. Tutte le attività ed assemblee studentesche che abbiano luogo in locali esterni alla scuola, purché siano regolarmente deliberate dagli organi collegiali o disposte/autorizzate dal Dirigente Scolastico e vengano osservate la disposizioni riguardo la vigilanza.

- Assenza vigilanza. Qualunque attività all'interno dell'edificio e del cortile scolastico, che si svolga anche in momentanea assenza del personale preposto alla vigilanza.
- Educazione Fisica. Attività di educazione fisica, educazione motoria, attività sportive e di avviamento allo sport, compresi i Giochi Sportivi Studenteschi ed i relativi allenamenti, svolte nella palestra e nelle strutture sportive di pertinenza della scuola, nonché in palestre, piscine e strutture sportive in genere esterne alla scuola, purché effettuati in presenza di personale incaricato o in convenzione con la stessa, comprese le settimane bianche e azzurre e l'esercizio degli sport invernali e/o sulla neve e degli sport velici e acquatici.
- Uscite didattiche. Uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni linguistici, scambi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, purché venga rispettato il programma deliberato dagli organi scolastici o, in caso di variazione, purchè espressamente disposta dal Dirigente Scolastico.
- Scambi scolastici. Attività svolte nell'ambito degli scambi scolastici con scuole straniere, come previsto dal programma deliberato dagli organi scolastici, ed attività libere svolte con le famiglie ospitanti, sia in Italia sia presso la scuola partner estera.
- Stage. Visite a cantieri, aziende e laboratori, stage e attività di alternanza scuola/lavoro, anche se comprendono esperimenti, prove pratiche dirette, attività in cantiere e/o presso aziende o altre realtà lavorative, anche in assenza di personale scolastico.
- Autonomia. Tutte le attività correlate all'autonomia e previste dal Piano dell'Offerta Formativa, realizzate in collaborazione e/o con l'apporto di soggetti esterni.
- Servizi esterni. Il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi .
- Trasferimenti. I trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività scolastiche con qualunque mezzo di trasporto.
- Assemblee non autorizzate. Le assemblee studentesche anche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- Giornate festive. Qualunque attività deliberata legittimamente dal Dirigente Scolastico o dagli Organi Collegiali da svolgere anche in giornate festive.
- Itinere. Il tragitto casa/scuola e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, esclusivamente durante il tempo necessario a compiere il percorso abituale prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività.
- Materiale in comodato e in custodia. L'assicurazione comprende i danni che gli allievi possono arrecare alle cose che l'Assicurato abbia in comodato, consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, ed ai veicoli con o senza motore, sia di dipendenti che di Terzi, parcheggiati nell'ambito degli edifici e delle pertinenze di proprietà od in uso all'Assicurato e/o Contraente.
- Conduzione di fabbricati costituenti l'edificio scolastico e relative pertinenze e dipendenze, comprese aree verdi con alberi di alto fusto ed aree adibite a parcheggio, nonché opere di recinzione.
- Cessione a terzi di locali. Premesso che l'Istituto o la Scuola può cedere in uso a terzi, a qualsiasi titolo, aule, palestre e relative attrezzature, aule di informatica e/o altri locali, si conviene fra le parti che la presente assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante dalla suddetta cessione in uso a terzi.
- Gestione di punti di ristoro con alimenti da forno freschi o con distributori automatici, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste.
- Danni a mezzi sotto carico e scarico. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.
- Committenza. L'assicurazione si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge attribuibile all'assicurato in qualità di committente: a) dei lavori o attività connessi all'espletamento delle attività descritte in polizza ed affidati ad altre Ditte, Enti o persone in genere; b) ai sensi del D.Lgs. 494/96 per i lavori rientranti nel relativo campo di applicazione, sempreché l'assicurato abbia designato il Responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità a quanto disposto dal decreto stesso.

- Committenza auto. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida, per documentati motivi di servizio, di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate.
- Danni a cose presso terzi. La garanzia comprende i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi e che per volume o peso non possono essere rimosse. Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
- Danni da interruzione di esercizio. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a Terzi in conseguenza di interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, a condizione però che tali danni siano la conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamenti a cose risarcibili a termini di polizza.
- Danni da incendio. La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio, la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.
- R.C. TU 81/2008 (degli addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori). La garanzia R.C.T. vale per la Responsabilità Civile personale del responsabile e degli addetti del servizio per la salute dei lavoratori di cui al D.L. 626/94. Questa estensione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, o dai soggetti incaricati che svolgano l'attività in rapporto di dipendenza anche temporanea con la scuola.

Colpa grave e dolo. L'assicurazione è operante anche nei casi di colpa grave, nonché per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

Art. 28) Soggetti assicurati – precisazioni

L'assicurazione copre la responsabilità personale dei soggetti indicati al precedente art. 13, nonché la responsabilità degli operatori della scuola durante l'esecuzione di piccoli lavori di manutenzione ordinaria e riparazione (esclusi lavori edili) per le necessità della scuola per danni cagionati a terzi.

Terzi. I soggetti indicati nel precedente art. 13 vengono considerati terzi a tutti gli effetti tra loro e nei confronti della scuola. In particolare, il personale dipendente che ha pagato il premio è considerato terzo rispetto agli studenti, agli altri soggetti indicati e alla scuola. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione RCT le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Mancata vigilanza. L'assicurazione è prestata per il personale docente e non, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nell'esercizio delle proprie funzioni professionali, per la responsabilità civile derivante all'assicurato quale conseguenza di danni causati a terzi, da soli o in solido con l'istituto scolastico, per mancata vigilanza sugli alunni.

Pluralità di assicurati. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Circolare MIUR 2170/96. A precisazione della Circolare MIUR n° 2170 del 30.05.96, il Contraente ed il beneficiario, dei propri Docenti, studenti e personale alle dipendenze, risulta essere l'Amministrazione Scolastica. L'Assicurato/Contraente è considerato terzo nei confronti degli alunni/studenti che sono considerati Assicurati aggiunti a tutti gli effetti.